



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 15/10/2015

OGGETTO :

Adeguamento oneri concessori al Piano Urbanistico Generale, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i e della L.R. 6/79 e s.m.i.

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di ottobre, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 17:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	DI FAZIO PASQUALE	P		14	SINIGAGLIA SERGIO		A
2	CRISTIANI ANTONIETTA		A	15	MATARRESE GIOVANNI	P	
3	BUCCI CARMINE	P		16	SINESI SABINO		A
4	CAPOZZA ANTONIO	P		17	CAPOREALE SABINO		A
5	GRECO DONATO	P		18	VENTOLA FRANCESCO		A
6	FILIPPONE EDOARDO	P		19	DI PALMA NICOLA		A
7	DIAFERIO GIUSEPPE		A	20	PETRONI MARIA ANGELA	P	
8	PELLEGRINO COSIMO		A	21	DI NUNNO SAVERIO		A
9	SELVAROLO SABINA	P		22	LANDOLFI NADIA		A
10	METTA GIUSEPPE		A	23	SABATINO ANTONIO		A
11	IACOBONE GIOVANNI MICHELE		A	24	PAPAGNA LUCIANO		A
12	IMBRICI FORTUNATO	P		25	LA SALVIA ERNESTO	P	
13	DONATIVO GIUSEPPE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 14.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: SILVESTRI MARCO, CASTROVILLI ANTONIO, PISCITELLI LEONARDO, MALCANGIO MADDALENA

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: D.ssa Maria Teresa Oreste

In prosecuzione di seduta il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione il punto n. 25 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: “Adeguamento oneri concessori al Piano Urbanistico Generale, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i e della L.R. 6/79 e s.m.i.”.

Interviene la **Consigliera Petroni (P.d.L.)** per chiedere il ritiro del punto, per approfondimenti.

Il Presidente del Consiglio replica che, così posta, la richiesta non può essere accolta.

La Consigliera Petroni (P.d.L.) interviene e preannuncia il voto contrario.

Il Presidente del Consiglio visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta in atti, che viene approvata avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri assenti: n. 14 (Cristiani, Diaferio, Pellegrino, Metta, Iacobone, Sinigaglia, Sinesi, Caporale Ventola, Di Palma, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna)

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 2 (Petroni, Matarrese)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'Assessore all'Urbanistica, Pietro Basile, a seguito dell'istruttoria esperita dal Dirigente del Settore Edilizia, Urbanistica, Agricoltura e Attività Produttive ing. Giuseppe Limongelli, accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, ex art.6 bis della Legge n. 241/1990, propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 28 gennaio 1977 n. 10 ha subordinato il rilascio delle concessioni edilizie alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;
- la Regione Puglia, con legge 12 febbraio 1979 n. 6 (modificata ed integrata, per quanto in oggetto, dalle successive leggi regionali n. 66 del 31.10.79 e n. 53 del 3.6.85) ha provveduto:
 1. a definire le tabelle parametriche regionali per la determinazione, da parte dei Comuni, del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 2. a stabilire il contributo commisurato al costo di costruzione in misura pari al 5% per gli insediamenti a carattere residenziale;
 3. a stabilire per gli insediamenti a carattere turistico, commerciale e direzionale un contributo, commisurato all'effettivo e documentato costo di costruzione, compreso tra il 5% ed il 10%, con facoltà per i Comuni di adottare la definitiva aliquota;
- con deliberazione di C.C. n. 253 del 3/11/1983, esecutiva ai sensi di legge, furono determinati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in attuazione alla L. 10/77 e L.R. 6/79;
- la legge 24 dicembre 1993 n. 537 ha apportato alcune modifiche alla legge n. 10/77, stabilendo, in particolare:
 1. l'obbligo per i Comuni di aggiornare ogni quinquennio gli oneri di urbanizzazione, in relazione alle relative disposizioni regionali;
 2. l'obbligo per le Regioni di stabilire periodicamente il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
 3. l'obbligo, in mancanza di determinazioni regionali, di adeguare annualmente il costo di costruzione sulla base della variazione accertata dall'ISTAT;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 17/08/2006, esecutiva ai sensi di legge, fu effettuato un aggiornamento ISTAT del contributo sul costo di costruzione e sul costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
- con l'ultimo provvedimento amministrativo di questo Comune, deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 02.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato effettuato l'ultimo aggiornamento del contributo sul costo di costruzione e sul costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie, relativamente alle aree individuate nel PRG;

Rilevato che:

- **l'art. 16 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. prevede:**
 - * comma 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
 - * comma 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
 - * comma 10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6;
- **l'art. 34 della L.R. n. 6/79 e s.m.i. prevede, fra l'altro, che i Comuni devono procedere a nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei parametri della presente legge ovvero alcuna delle previsioni urbanistiche di riferimento;**

Considerato che:

- con deliberazione n. 42 in data 20.12.2011, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale adottava il PUG;
- con successiva deliberazione n. 11 in data 18.04.2012, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale esaminava le osservazioni pervenute e si determinava sulle stesse;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1003 in data 28.05.2013, la Regione Puglia attestava la "non compatibilità" del PUG del Comune di Canosa di Puglia al DRAG ed al PUTT/p;
- con nota del 05.07.2013, rubricata al protocollo generale dell'Ente al n. 19524, il Sindaco pro tempore promuoveva la convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 11 comma 7 ed 8 della L.r. n. 20/2001, per il conseguimento del controllo positivo di compatibilità del PUG;

- con deliberazione n. 10 in data 20.01.2014 (BURP n. 22 del 18.02.2014) la Giunta Regionale, nel recepire le determinazioni assunte in Conferenza di Servizi ed il "parere motivato" dell'Ufficio VIA e VAS, attestava la compatibilità del PUG ai sensi dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 20/2001;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 18.03.2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, si approvava in via definitiva il PUG, in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale;
- la citata deliberazione n. 19/2014 veniva pubblicata in estratto sul BURP n. 53 del 17.04.2014, al fine della decorrenza dei termini di efficacia del PUG, e **quindi dal 18 Aprile 2014 la strumentazione urbanistica vigente non è più il P.R.G, ma il Piano Urbanistico Generale;**

Considerato, altresì, che:

- con l'entrata in vigore del PUG necessita procedere all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione alla nuova strumentazione urbanistica, in ossequio a quanto imposto dall'art.34 della L.R. n. 6/79;
- la Regione Puglia non ha definito i nuovi costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, restando invariati i costi stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale n. 766/2010 ;
- in applicazione del comma 9 dell'art.16 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., il settore Edilizia ha proceduto, per quanto concerne il costo di costruzione, al calcolo dell'aumento ISTAT da Gennaio 2013 a Gennaio 2015, determinando un aumento dello 0,6% complessivamente, e che esso risulta decisamente irrilevante ai fini della rideterminazione del costo di costruzione, che pertanto resta immutato, mentre per quanto concerne il comma 6 dello stesso articolo, in mancanza dei presupposti, non si è proceduto ad alcun aggiornamento;
- il settore Edilizia, all'uopo incaricato, ha proceduto alla redazione delle nuove tabelle per la definizione del contributo sul costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie sulla base delle tabelle parametriche di cui alla L.R. n. 6/79, già approvate con deliberazione di C.C. n.45/2013, esecutiva ai sensi di legge, e degli indici di fabbricabilità previsti per tutte le aree della vigente nuova strumentazione urbanistica P.U.G., allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il DPR n. 380/2001 s.m.i. ;
- la L.R. n. 6/79 e s.m.i. ;
- il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica;
- il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del Dirigente del Settore Finanze;

Dato atto del visto di conformità del Segretario Generale in base all'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente con n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (Petroni, Matarrese). (Risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Diaferio, Pellegrino, Metta, Iacobone, Sinigaglia, Sinesi, Caporale, Ventola, Di Palma, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna)

DELIBERA

1. **Di approvare**, per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente richiamato, l'allegato "A" contenente le nuove tabelle riportanti le determinazioni del contributo sul costo di costruzione nonché del contributo sul costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie, relativamente alla nuova strumentazione urbanistica (P.U.G.), che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di stabilire** che:
 - le nuove tabelle, saranno applicate a tutte le richieste di permessi di costruire e alle DIA/SCIA a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
 - gli aggiornamenti ISTAT saranno effettuati con appositi provvedimenti da parte della Giunta Comunale, secondo le vigenti norme (ogni anno il costo di costruzione - ogni cinque anni gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria).

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Greco, il Consiglio Comunale con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Petroni, Matarrese) espressi in forma palese per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti (Risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Diaferio, Pellegrino, Metta, Iacobone, Sinigaglia, Sinesi, Caporale Ventola, Di Palma, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Teresa Oreste

Il Presidente del Consiglio

Pasquale Di Fazio